

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 ed abb./B (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Delega al Governo in materia di depenalizzazione. C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendanti</i>)	42
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
--	----

INTERROGAZIONI:

5-07403 Bernardini: Sulla tutela del diritto alla salute di un detenuto	40
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-07391 Bernardini: Sulle carenze strutturali del nucleo traduzioni e piantonamenti di Avellino	40
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

C. 2519 ed abb./B.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 3 ottobre 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di esprimere i pareri sugli emendamenti presentati (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 3 ottobre 2012*).

Alessandra MUSSOLINI (PdL) *relatore*, comunica alla Commissione di aver dato seguito a quanto si era riproposto nella precedente seduta e di aver quindi verificato, sentendo il Presidente della Commissione Giustizia del Senato ed il relatore del provvedimento, quali esiti potrebbero avere presso l'altro ramo del Parlamento eventuali modifiche al testo. Dichiarò di aver avuto conferma che modificare le parti relative all'articolo 251 del codice civile nonché quelle relative alle competenze del Tribunale per i minorenni significherebbe nella sostanza affossare il provvedimento che non verrebbe approvato definitivamente dal Senato in tempi utili considerato che la legislatura è oramai pressoché prossima alla scadenza. Considerato che non sussistano i presupposti per apportare al testo delle modifiche, che peraltro dichiara di non condividere neanche nel merito, e che comunque vi è un prevalente interesse generale all'introduzione nell'ordinamento di una disciplina che elimini una ingiustificata discriminazione tra i figli, a seconda che siano nati nel matrimonio o al di fuori di esso, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, nel ribadire la posizione espressa nella precedente seduta, dichiara di non condividere assolutamente, nel merito e nel metodo, le modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame. Gli emendamenti a sua firma sono infatti sostanzialmente volti a ripristinare il testo approvato all'unanimità alla Camera. Non condivide, in particolare, la disciplina dell'ar-

ticolo 3, che sottrae al tribunale per i minorenni (ed attribuisce al tribunale ordinario) la competenza, tra l'altro, sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento dei figli naturali. Ciò anche in considerazione del fatto che al Senato è in corso di esame un più ampio e organico provvedimento per l'istituzione di un unico giudice specializzato per i minorenni e la famiglia. Inoltre, pur essendo contrario a qualunque forma di discriminazione tra figli, non condivide la formulazione dell'articolo 1, comma 3, che incide sull'articolo 251 c.c. ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi e precisando che, se il riconoscimento riguarda un minore, l'autorizzazione compete al tribunale dei minorenni. Ritiene, infatti, che nessuno possa arrogarsi il diritto di decidere per il minore e che occorra prestare particolare attenzione ai diritti di chi non si può esprimere.

Francesca CILLUFFO (PD) ritira il proprio emendamento 1.6.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira tutti gli emendamenti a sua firma, precisando come gli stessi siano stati presentati a titolo personale e riguardino esclusivamente il tema del giudice competente.

Ida D'IPPOLITO VITALE esprime, a nome del proprio gruppo, l'apprezzamento su un testo che permette all'Italia di superare una situazione di discriminazione tra i figli nati fuori e dentro il matrimonio (compresi quelli adottati con adozione legittimante), sulla quale, tra l'altro, anche organismi internazionali hanno negli anni richiesto l'intervento.

Lo stesso Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, nelle ultime Osservazioni conclusive rivolte all'Italia, ha nuovamente raccomandato di procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sullo status giuridico dei minorenni nati fuori dal matrimonio.

Tuttavia, esprime preoccupazione per alcuni contenuti del provvedimento. Nello specifico, in primo luogo viene modificato l'articolo 251 del codice civile che, se

approvato in questa formulazione, renderà possibile il riconoscimento dei figli nati da rapporti incestuosi. Essi sono spesso figli di episodi di violenza domestica, che la vedrebbero così pubblicamente accettata. La prevista necessità che vi sia un'autorizzazione da parte del giudice non appare condizione sufficiente a evitare l'introduzione di una norma che rischia di perpetuare tra le generazioni la violenza intra-familiare e la sua pubblica tollerabilità.

Una previsione ulteriore, che esula dall'oggetto del provvedimento, prevede una delega al Governo affinché modifichi i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità. La giurisprudenza è intervenuta negli anni nel merito, raggiungendo risultati univoci. La giurisprudenza è intervenuta negli anni nel merito, raggiungendo risultati univoci. Appare pertanto valida l'attuale definizione (articolo 8, comma 1, della legge 184/1983), incentrata sull'analisi delle condizioni in cui il minore versa e non sulla previsione « della provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole » come previsto dalla norma in discussione.

Si interviene inoltre sull'articolo 38 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile, nonché sulle previsioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento. Contemporaneamente, in Senato è in atto la discussione per l'istituzione di un unico giudice specializzato per i minorenni e la famiglia, anche con l'obiettivo di eliminare la discriminazione esistente tra i minorenni nati fuori o dentro il matrimonio in termini di competenza delle giurisdizioni minorili (tribunale per i minorenni e tribunale ordinario). Alla luce anche di quanto previsto dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenni, si ritiene necessario sopprimere l'articolo 3, consentendo al legislatore di concentrarsi su quanto in discussione al Senato, e continuare a partire da quella sede l'iter legislativo finalizzato ad una riforma organica del settore, come da anni richiesta.

Rileva, inoltre, come queste novità fanno perdere al provvedimento la necessaria omogeneità.

Enrico COSTA (PdL) esprime l'auspicio che tutti i gruppi o, quantomeno, quelli che sostengono il Governo, ritirino i propri emendamenti e che si possa giungere rapidamente alla conclusione dell'esame, approvandolo nel testo del Senato, senza peraltro nascondere come le modifiche apportate da quest'ultimo suscitino non poche perplessità. Ritiene tuttavia assolutamente prevalente l'interesse all'eliminazione dall'ordinamento di qualsiasi discriminazione tra i figli nati fuori o all'interno del matrimonio.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo su tutti gli emendamenti presentati.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara che voterà contro tutti gli emendamenti presentati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Capitano Santolini 1.1, Angela Napoli 1.2 e Palomba 1.3.

Federico PALOMBA (IdV) illustra e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.4, elaborato insieme ai giudici minorili.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere l'emendamento Palomba 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Palomba 1.4.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 1.5 e ne raccomanda l'approvazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) invita il relatore e il Governo a un ripensamento sull'emendamento Borghesi 1.5, volto a prevedere che il figlio naturale possa assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre, senza la possibilità di sostituirlo a quello della madre.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Capita-

nio Santolini 2.1 e Angela Napoli 2.2; l'emendamento Palomba 2.3; gli identici emendamenti Palomba 3.2, Capitanio Santolini 3.3 e Angela Napoli 3.4; gli identici emendamenti Capitanio Santolini 4.2 e Angela Napoli 4.3; l'emendamento Palomba 4.5 e gli identici emendamenti Capitanio Santolini 5.1 e Angela Napoli 5.2.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere nonché al Comitato per la legislazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione. C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 ottobre 2012.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, dopo avere ricordato come il disegno di legge C. 5019-ter sia il risultato di uno stralcio deliberato ieri dall'Assemblea, sottolinea l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio della materia relativa alle depenalizzazioni, ritenendo opportuno svolgere un ciclo di audizioni.

Rita BERNARDINI (PD) condivide la valutazione dell'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni, nel corso delle quali potrebbero essere auditi Carlo Nordio e Giuliano Pisapia.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che le proposte di audizione potranno essere avanzate nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidente, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 maggio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, ritiene che i subemendamenti presentati possano avere l'effetto di mitigare la disciplina sanzionatoria vigente, che invece sarebbe opportuno inasprire per punire comportamenti che nulla hanno a che fare con il diritto di sciopero o di manifestazione delle proprie convinzioni.

Giancarlo LEHNER (PT) invita la Commissione ad approvare quanto prima la sua proposta di legge che in alcun modo è diretta a limitare il diritto di sciopero, che, per chi come lui proviene dal socialismo, è inviolabile. La proposta di legge è piuttosto diretta a mantenere il diritto di sciopero nel suo ambito naturale, punendo chi con le proprie azioni non si contrappone all'altra parte sindacale ma reca gravissimi danni a tutti i cittadini, compresi quelli, come molti pendolari, che si trovano in condizioni peggiori di coloro che protestano.

Ritiene che si debba colmare una lacuna nell'ordinamento prevedendo delle sanzioni nei confronti di coloro che cercano di propagandare le proprie idee mettendo in grave disagio tutti gli altri cittadini, impedendo loro di lavorare e comunque di muoversi liberamente sul territorio nazionale. A tale proposito ricorda che dopo la prima guerra mondiale in Italia vi fu una ondata di occupazioni di fabbriche e di picchettamenti da parte dei socialisti massimalisti alla quale si contrappose un

movimento reazionario ed antipopolare che sfociò nel fascismo. Considerato che, così come allora, anche oggi l'Italia si trova in grave momento di crisi economica che potrebbe essere strumentalizzato per finalità reazionarie, invita la Commissione ad introdurre nell'ordinamento sanzioni adeguate per punire coloro che, oltrepassando di molto i limiti del diritto di sciopero o di manifestazione del pensiero, esasperano gli animi di altri cittadini che non si sentono più protetti dallo Stato. Conclude sottolineando come in momenti di crisi occorra predisporre tutti gli strumenti necessari affinché non si corra il rischio di perdere il bene più importante, quale è la libertà.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di comprendere la *ratio* del provvedimento condividendola in linea di massima. Tuttavia, considerata la delicatezza della materia, ritiene che la Commissione debba valutare attentamente la nuova formulazione delle fattispecie sanzionatorie per evitare il rischio di fare norme che puniscono condotte non meritevoli di sanzioni.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 ottobre 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo avere ricordato come sui provvedimenti in esame sia in corso un ciclo di audizioni, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

C. 5466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 ottobre 2012.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, alla luce dell'importanza della ratifica del protocollo in esame, pur rilevando come la relativa disciplina, con specifico riferimento alle valutazioni del Sottocomitato, potrebbe porre dei problemi di incidenza con il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, formula una proposta di parere favorevole.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che le perplessità espresse dalla relatrice confermino come in effetti il regime carcerario *ex* articolo 41-*bis* equivalga ad una vera e propria forma di tortura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.45.

5-07403 Bernardini: Sulla tutela del diritto alla salute di un detenuto.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non essere soddisfatta dalla risposta in quanto da essa risulta chiaramente come sia stato necessario che passassero due anni per ottenere quanto ciascun detenuto ha sempre diritto. In questi due anni il detenuto ha sofferto pesantemente venendo sottoposto a trasporti presso diversi centri diagnostici terapeutici, compreso quello di Regina Coeli, che in realtà è poco più che una infermeria di grandi dimensioni. A questo proposito comunica di aver predisposto degli atti di sindacato ispettivo volti a chiedere al Governo le reali ragioni per le quali si continuano a sprecare soldi investendoli nel Centro diagnostico di Regina Coeli, nonostante che non sia strutturalmente in grado di svolgere adeguatamente funzioni sanitarie. Dichiara di non comprendere come il DAP possa considerare dei centri clinici delle realtà che al massimo possono essere considerate delle infermerie.

5-07391 Bernardini: Sulle carenze strutturali del nucleo traduzioni e piantonamenti di Avellino.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non essere soddisfatta dalla risposta in quanto da essa risulta espressamente che la Polizia penitenziaria non ha i mezzi adeguati per svolgere i propri delicati compiti, come quelli relativi alla traduzione dei detenuti. Ritiene che sia gravissimo quanto dichiarato nell'ultimo capoverso della risposta dove viene certificata una grave carenza da parte dell'amministrazione penitenziaria giustificandola con il grave debito pubblico dello Stato.

La seduta termina alle 15.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 settembre 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, prende atto che nessuno chiede di intervenire.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, ritiene che la mancanza di interventi anche nella seduta odierna stia a significare che l'esame preliminare possa essere ormai concluso passandosi all'adozione del testo base, anche in considerazione che la pro-

posta di legge C. 2807 Di Pietro è stata inserita nel calendario della Commissione in quota opposizione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, assicura il relatore che la sua richiesta sarà valutata dall'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi ai fini della programmazione dei lavori della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

EMENDAMENTI E SUBEMENDANTI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1
DEL RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole: , ostacola o rallenta.

0. 1. 1. 1. Cavallaro, Samperi.

Al comma 1 sostituire le parole: da uno a cinque anni con le parole: fino a tre anni.

0. 1. 1. 2. Cavallaro, Samperi.

Al comma 2 sopprimere le parole: od ostacola.

0. 1. 1. 3. Cavallaro, Samperi.

Al comma 3 sostituire le parole: da due a sei anni con le parole: da uno a quattro anni.

0. 1. 1. 4. Cavallaro, Samperi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque impedisce, ostacola o rallenta la libera circolazione di mezzi di trasporto di persone o merci su strade ferrate, strade ordinarie o autostrade al fine di creare un grave disagio alla circolazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena di cui al comma 1 si applica anche quando il fatto sia commesso in un aeroporto o in una zona portuale, o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la partenza o l'arrivo degli aeromobili o la libera navigazione e l'accesso ai porti.

3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi da più persone usando violenza o minaccia alle persone o violenza sull'ambiente e sulle cose, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

1. 1. Il relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Il relatore.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07403 Bernardini: Sulla tutela del diritto alla salute di un detenuto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione in discussione evidenziando che le problematiche riguardanti Fabio Falcone – detenuto, per un periodo, presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli – sono state superate.

Infatti, dal 9 settembre scorso il Falcone è stato trasferito all'istituto penitenziario di Cosenza, istituto da lui richiesto.

Intendo, comunque, chiarire i motivi per i quali quest'ultimo è stato ristretto, per un periodo, presso il penitenziario romano.

Il Falcone, come attestato il 17 agosto 2010 dal medico incaricato dell'istituto di Cosenza necessitava, all'epoca dei fatti rappresentati nell'atto di sindacato ispettivo, di essere ricoverato presso un Centro Diagnostico Terapeutico dell'Amministrazione penitenziaria per approfondimenti clinici.

Pertanto, nel mese di settembre del 2010 veniva disposto il suo trasferimento presso il centro diagnostico terapeutico della Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, fino a definizione del quadro clinico.

Dopo un mese circa dalla data di ingresso nell'istituto napoletano, avendo il Falcone rappresentato di avere problemi di incolumità personale connessi alla sua presenza nella Regione Campania, veniva trasferito presso la Casa Circondariale di Bari, quale sede penitenziaria attrezzata con centro diagnostico terapeutico.

Tuttavia, a seguito di segnalazione del difensore del Falcone circa la scarsa assistenza sanitaria prestata al suo assistito presso il centro clinico di Bari, lo stesso

veniva trasferito presso l'istituto penitenziario di Roma *Regina Coeli*, ove faceva ingresso nel mese di novembre del 2011, per avvalersi, fino al miglioramento delle sue condizioni di salute, delle attrezzature mediche e del personale sanitario dell'annesso centro diagnostico terapeutico.

Malgrado ciò, nel mese di marzo 2012 i medici comunicavano la rinuncia del detenuto ad essere sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale ed il suo desiderio di fare rientro nell'istituto di Cosenza per ristabilire i contatti con i familiari, residenti nella zona.

Di conseguenza, tenuto conto delle necessità terapeutiche e delle esigenze del detenuto, il 26 marzo 2012 il Falcone veniva trasferito nella Casa Circondariale di Vibo Valentia, istituto penitenziario che, contrariamente al carcere di Cosenza, poteva assicurare una adeguata assistenza sanitaria intramurale e, comunque, si trovava vicino al luogo di residenza dei suoi familiari.

Terminate le esigenze sanitarie il Falcone, come detto in premessa, è stato nuovamente trasferito presso l'istituto penitenziario di Cosenza.

Ciò chiarito, rilevo, quanto all'ultimo quesito posto dall'interrogante, che le competenze relative alla salute dei detenuti sono state affidate, come è noto, al servizio sanitario nazionale; tengo a sottolineare, in ogni caso, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria continua a prestare la massima attenzione alle problematiche sanitarie dei ristretti, collaborando costantemente con gli organi e gli Enti competenti in materia.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07391 Bernardini: Sulle carenze strutturali del nucleo traduzioni e piantonamenti di Avellino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, con riguardo a quanto da Lei rappresentato nel presente atto parlamentare, tengo a comunicare che la situazione complessiva degli automezzi in dotazione alla regione Campania risulta in linea con le altre realtà penitenziarie del Paese.

Secondo i dati acquisiti dal competente Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, i veicoli attualmente operativi sul territorio campano sono complessivamente 355 veicoli⁽¹⁾, di cui 212 adibiti al servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti, e i restanti 153 adibiti: in numero di 59 all'espletamento di servizi istituzionali (quali ad esempio le attività degli Uffici di Esecuzione penale Esterna-U.E.P.E., il servizio di notifica di atti giudiziari o il servizio di vigilanza esterna), in numero di 66 per i trasporti di personale, mezzi, materiali e unità cinofile, in numero di 1 per autosoccorso, in numero di 2 per esigenze di ordine pubblico e servizi di tutela e scorta ad Autorità e, infine, in numero di 15, tutti motocicli, per necessità di varia natura.

1. In particolare: n. 5 CC Ariano Irpino; n. 1 CC Arienzo; n. 29 CC Avellino; n. 4 UEPE Avellino; n. 3 OPG Aversa; n. 20 CC Benevento; n. 10 CR Carinola; n. 2 UEPE Caserta; n. 4 CR Eboli; n. 3 CC Lauro; n. 8 NA Poggioreale; n. 1 OPG NA; n. 136 NA Secondigliano; n. 3 UEPE Napoli; n. 2 CCF Pozzuoli; n. 14 Prap NA; n. 3 CC Sala Consilina; n. 32 CC Salerno; n. 49 SM Capua Vetere; n. 8 S. Angelo dei Lombardi; n. 8 Scuola Aversa; n. 8 Scuola Portici; n. 2 Vallo della Lucania.

Nello specifico della situazione della Casa Circondariale di Avellino, faccio presente che la Direzione dell'istituto dispone, attualmente, di 13 vetture adibite al servizio di traduzione dei detenuti, di 6 autovetture in versione radiomobile, di 2 veicoli da nove posti, di 2 motocicli, di 2 autovetture, di 3 automezzi per il trasporto di unità cinofile e di 1 rimorchio per il trasporto di motocicli.

Tuttavia, poiché tra i veicoli assegnati ai diversi Istituti ve ne possono essere taluni che registrano elevate percorrenze chilometriche, è stato demandato ai singoli Provveditori regionali il compito di valutarne con accuratezza lo stato d'uso, anche al fine di prevedere il fermo degli automezzi, che risultino malfunzionanti o danneggiati o che non rispondano ai necessari *standard* di sicurezza.

In ogni caso, mi preme evidenziare che un monitoraggio costante dei chilometri percorsi dai singoli mezzi di trasporto viene regolarmente effettuato anche dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, attenta ad assicurare l'incolumità delle persone che viaggiano a bordo degli automezzi e ad evitare che si verifichino danni ulteriori ai veicoli in questione.

Detto ciò, faccio presente che l'acquisto dei mezzi per le necessità del Corpo di polizia penitenziaria è realizzato sulla scorta dei fondi assegnati sul competente capitolo di bilancio e poiché quest'ultimo risente delle costanti riduzioni tese a contrarre il debito pubblico, non sempre risulta possibile procedere all'acquisto dei veicoli necessari ad assicurare il *turn over*.